

Vito SARACINO  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

## **LA TELEMATICA NEL FALLIMENTO ATTRAVERSO L'ADOZIONE DELLA PEC**

### **DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179 - ART. 17**

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Con Decreto legge 18.10.2012, n. 179, articolo 17, c.d. decreto Sviluppo bis, entrato in vigore il 20/10/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 pubblicata in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294, si modificano profondamente le comunicazioni degli atti ai creditori, la presentazione delle domande di ammissione al passivo nelle procedure concorsuali e la disciplina della notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento.

Nelle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria aperte a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, e in quelle già pendenti in cui non sia stata ancora effettuata la prima comunicazione ai creditori, tutti gli atti più importanti della procedura (ad esempio: stato passivo, rendiconto, proposta di concordato preventivo e così via) sono comunicati, nella loro interezza, dal curatore o dal commissario all'indirizzo di Pec dei creditori in base alla regola generale introdotta con il nuovo articolo articolo 31 bis della legge fallimentare.

A questo fine, il curatore dovrà comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro delle Imprese per l'iscrizione entro dieci giorni dalla nomina, e con la prima comunicazione ai creditori (che va inviata ai relativi indirizzi di Pec se risultanti dal registro delle imprese o dall'indice nazionale degli indirizzi Pec di imprese e professionisti o, in mancanza, a mezzo posta o fax) il curatore o il commissario indicano il proprio indirizzo Pec. Allo stesso tempo richiedono ai creditori la tempestiva comunicazione del relativo indirizzo Pec informandoli che, in mancanza dell'indicazione, le successive comunicazioni degli atti saranno effettuate, a ogni effetto (e quindi anche per la decorrenza dei termini per opposizioni o reclami), esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'articolo 31-bis senza ulteriori avvisi.

Sempre con riguardo alle procedure aperte dalla data di conversione del decreto Sviluppo-bis, (e in quelle pendenti nelle quali non è stato ancora inviato l'avviso ai creditori), le domande di ammissione al passivo nei fallimenti e nelle amministrazioni straordinarie (non essendo esse previste nel concordato preventivo e nella liquidazione coatta amministrativa) non vanno più, come ora, depositate o inviate alla cancelleria a mezzo posta ma solo trasmesse, unitamente ai documenti, all'indirizzo Pec del curatore o del commissario; con le stesse modalità vanno presentate, entro cinque giorni prima dell'udienza di verifica, le osservazioni al progetto di stato passivo (per la cui comunicazione alle Pec dei creditori rimane invece fermo il termine di 15 giorni prima della verifica).

### **ADEMPIMENTI DA ADOTTARE CON DECORRENZA 2013**

Con effetto dal 31 ottobre 2013, le norme appena viste si applicano anche alle comunicazioni degli atti e alla presentazione delle domande di ammissione al passivo relative alle procedure già pendenti alla data di conversione del decreto, in cui sia già stata effettuata la prima comunicazione ai creditori.

Vito SARACINO  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

I curatori e i commissari – entro il 30 giugno 2013 – dovranno comunicare a tutti i creditori il loro indirizzo Pec invitandoli a loro volta a inviare i relativi indirizzi Pec entro tre mesi con l'avviso che, in caso di mancata indicazione, le comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria.

Le nuove norme prevedono la comunicazione alla Pec dei creditori della proposta di concordato preventivo e del decreto di ammissione (con richiesta di indicazione dei relativi indirizzi Pec entro 15 giorni), della relazione del commissario almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori, dell'apertura del procedimento di revoca e, nel caso di concordato per cessione dei beni, a seguito dell'omologa, della relazione semestrale sull'andamento della liquidazione. Anche queste norme entrano in vigore dalla data della conversione del DI per i nuovi concordati e per quelli già pendenti in cui non sia stato ancora inviato l'avviso ai creditori e dal 31 ottobre 2013 per gli altri.

#### **ADEMPIMENTI DA ADOTTARE CON DECORRENZA 2014**

Con effetto dal 1° gennaio 2014 nei procedimenti per dichiarazione di fallimento viene modificata la disciplina dell'instaurazione del contraddittorio. Per contenere i tempi del procedimento, evitando le attuali abnormi dilatazioni per difficoltà di notifica a imprese che hanno abbandonato la sede, sarà la cancelleria a notificare il ricorso all'impresa debitrice con modalità telematica all'indirizzo Pec risultante dal registro delle imprese (il decreto estende l'obbligo della relativa comunicazione, già vigente per le società, alle imprese individuali) ovvero dall'indice nazionale degli indirizzi di Pec di imprese e professionisti.

Quando questo non sarà possibile la notifica del ricorso sarà effettuata a cura del creditore e a mezzo dell'ufficiale giudiziario presso la sede dell'impresa. In caso d'irreperibilità dell'impresa a tale indirizzo la notifica si perfezionerà con il deposito dell'atto presso la casa comunale, senza necessità di notifica presso il legale rappresentante. La disciplina normale delle notificazioni troverà quindi applicazione solo per i soci illimitatamente responsabili.

#### **NOTIFICAZIONE TELEMATICA DEL RICORSO PER DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO**

A decorrere dai ricorsi depositati dopo il 31 dicembre 2013 si applicano le seguenti procedure:

1. La notificazione dei ricorsi per dichiarazione di fallimento è effettuata direttamente dalla cancelleria all'indirizzo Pec dell'impresa debitrice, anche individuale, risultante dal registro delle imprese o dall'indice nazionale degli indirizzi Pec
2. Se non è possibile per mancanza dell'indirizzo Pec o per altra ragione la notifica è fatta tramite l'ufficiale giudiziario presso la sede dell'impresa risultante dal registro imprese
3. Se l'impresa non è reperibile all'indirizzo della sede l'ufficiale giudiziario deposita il ricorso alla casa comunale e la notificazione si perfeziona immediatamente

#### **PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL PASSIVO**

A decorrere dalla conversione del DI nelle procedure di fallimento o di amministrazione straordinaria aperte dopo la conversione del decreto legge e in quelle nelle quali, a quella data, non è stata ancora effettuata la comunicazione dell'avviso ai creditori ex articolo 92 legge fallimentare e articolo 22 Dlgs 270/1999 si applicano le seguenti procedure:

Vito SARACINO  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

1. I ricorsi per ammissione al passivo con i relativi documenti si presentano unicamente mediante trasmissione all'indirizzo Pec del curatore o del commissario che provvedono alla loro trasmissione alla cancelleria
2. Quindici giorni prima dell'udienza di verifica, il curatore o il commissario comunicano il progetto di stato passivo all'indirizzo Pec indicato dai creditori nei ricorsi
3. Le osservazioni sono inviate unicamente all'indirizzo Pec del curatore o del commissario almeno cinque giorni prima dell'udienza di verifica

Per le procedure anteriori la nuova disciplina si applica alle domande di ammissione tardive successive al 31 ottobre 2013

### **COMUNICAZIONE TELEMATICA DEGLI ATTI AI CREDITORI**

A decorrere dalla conversione del DI nelle procedure aperte dopo la conversione del decreto legge e in quelle nelle quali, a quella data, non è stata ancora effettuata la prima comunicazione ai creditori si applicano le seguenti procedure:

1. Nelle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione amministrativa e amministrazione straordinaria il curatore o il commissario nella prima comunicazione ai creditori indicano il proprio indirizzo Pec e richiedono ai creditori l'invio dell'indirizzo Pec per le successive comunicazioni
2. Tutti gli atti più importanti della procedura (ad esempio: progetto di stato passivo, progetto di riparto, relazione semestrale sulla gestione, rendiconto, proposta di concordato eccetera) sono comunicati dal curatore o dal commissario ai creditori all' indirizzo Pec da essi indicato
3. Per i creditori che non comunicano l'indirizzo Pec la comunicazione avviene, a tutti gli effetti, mediante deposito in cancelleria

Per le procedure anteriori la nuova disciplina si applica dopo il 31 ottobre 2013 ed entro il 30 giugno 2013 il curatore o il commissario deve richiedere a tutti i creditori la comunicazione dell'indirizzo Pec entro il termine di tre mesi, avvertendoli delle conseguenze della mancata comunicazione.

**Dott. Vito SARACINO**

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

[info@studiosaracino.it](mailto:info@studiosaracino.it)

[www.studiosaracino.it](http://www.studiosaracino.it)